

SPESE DETRAIBILI 2022 IN DICHIARAZIONE: tutte le regole della tracciabilità

Gentile Associato,

La Legge di bilancio per il 2020 ha previsto che dal 1° gennaio 2020, ai fini IRPEF **la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con sistemi di pagamento tracciabili** (versamento bancario o postale o con un sistema previsto dall'art. 23 D. Lgs. 241 / 1997, ossia carte di debito, carte di credito, carte prepagate).

Di conseguenza tutte le spese che danno luogo alla detrazione fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, (già a decorrere dall'anno 2020), non potranno più essere effettuate con l'utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.

Ovviamente il pagamento in contanti rimane possibile, ma non consente la detrazione ai fini Irpef delle relative spese sostenute.

Si consiglia, pertanto, che in sede di rilascio della fattura da parte dell'operatore **sia indicato sul documento con quale sistema è avvenuto il pagamento** e si consiglia **di conservare, ed allegare alla fattura, la ricevuta di pagamento**, in modo da agevolare la detrazione IRPEF al momento della redazione della dichiarazione dei redditi.

Questa novità vale per:

- gli interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili
- le spese per istruzione
- le spese funebri
- le spese per l'assistenza personale
- le spese per attività sportive per ragazzi
- le spese per intermediazione immobiliare
- le spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede
- le erogazioni liberali
- le spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
- le spese veterinarie
- i premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
- le spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
- canoni per affitti relativi all'abitazione principale;
- canoni per affitti stipulati ai sensi della L. 431 / 1998 da studenti universitari fuori sede.

Anche per le **spese mediche** la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% spetta a **condizione che la spesa sia sostenuta con sistemi di pagamento tracciabili**.

Per quanto riguarda le **spese mediche**, in breve, la norma prevede espressamente che resta ferma la possibilità di **pagare in contanti**, senza perdere il diritto alla detrazione:

- i medicinali (farmaci omeopatici, farmaci veterinari, preparazioni galeniche)
- i dispositivi medici
- le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private, in riferimento a prestazioni accreditate al Servizio sanitario nazionale (c.d. ticket).

Inoltre, dato il tenore letterale della norma, sono escluse dall'esonero (e pertanto vanno pagati con strumenti tracciabili):

- tutte le prestazioni rese da strutture per prestazioni non accreditate dal Sistema Sanitario Nazionale (c.d. prestazioni non a ticket);
- le prestazioni mediche rese da liberi professionisti che esercitano in studi o ambulatori privati non accreditati al SSN.

Una visita specialistica presso un libero professionista pagata in contanti non consente la detraibilità fiscale. Chi non presta attenzione a questo particolare rischia di scoprire, in sede di dichiarazione dei redditi, di non aver diritto allo sconto fiscale.

Per tale motivo la comunicazione delle spese a Sistema Tessera Sanitaria includerà anche l'indicazione dello strumento di pagamento utilizzato (contanti o mezzo tracciabile).

Molto probabilmente, sono comprese nell'obbligo di tracciabilità anche le spese sostenute per l'acquisto di cani guida per soggetti ipovedenti, e l'acquisto di veicoli per soggetti con disabilità. Discorso analogo per l'acquisto di strumenti compensativi per gli studenti affetti da DSA.

In forma prudenziale comunque si consiglia di non effettuare questi acquisti in contanti.

Di seguito una tabella esemplificativa per capire **come pagare** le spese mediche e sanitarie detraibili nel 2022:

Tipologia spesa medica	Modalità di pagamento
Farmaci	Sia bancomat che contanti
Dispositivi medici (occhiali, prodotti ortopedici, ausili per disabili ecc.)	Sia bancomat che contanti
Visite mediche presso strutture pubbliche	Sia bancomat che contanti
Visite mediche presso strutture private accreditate con SSN	Sia bancomat che contanti
Visite mediche presso strutture private o medici specialisti non accreditati con il SSN	Solo bancomat, carta o bonifici
Ricoveri o interventi presso strutture private non accreditate	Solo bancomat, carta o bonifici
Esami del sangue presso strutture private non accreditate	Solo bancomat, carta o bonifici

In generale la norma non si applica alle **spese detraibili** con una percentuale di recupero diversa dal 19%. In questo caso bisogna però rispettare quanto previsto dalle singole norme, in quanto molte prevedono già il pagamento con modalità tracciabili. Basti pensare alle spese per gli interventi di ristrutturazione.

La detrazione IRPEF 19% per gli oneri di cui all'art. 15 TUIR spetta:

- 1) per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda € 120.000,00;
- 2) per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di € 240.000,00 diminuito del reddito complessivo, e € 120.000,00 qualora il reddito complessivo sia superiore a € 120.000,00;
- 3) per nessun importo qualora il reddito complessivo ecceda € 240.000,00.

La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli oneri relativi a **interessi passivi per prestiti o mutui agrari; interessi passivi sui mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto o costruzione dell'abitazione principale; spese sanitarie.**

Strettamente legato all'obbligatorietà della tracciabilità dei pagamenti ai fini delle detrazioni Irpef 2022, occorre riportare anche le disposizioni contenute negli artt. 18 – 23 D.L. 124 / 2019 in riferimento ai **limiti all'utilizzo del contante** e agli **obblighi di accettazione del pagamento elettronico.**

A decorrere **dal 01.01.2022** il divieto di trasferimento del contante (e titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche) si posiziona sul limite di **1.000,00 euro** (anziché 2.000,00 euro).

Il limite vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati.

Fatta salva l'efficacia degli atti, in caso di violazione viene applicata una **sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a 50.000,00 euro**. Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, la sanzione è **quintuplicata** nel minimo e nel massimo edittale.

Nei casi di **mancata accettazione di un pagamento**, di qualsiasi importo, effettuato **con mezzi tracciabili**, si applica nei confronti del soggetto esercente l'attività (di vendita e/o prestazione di servizi anche professionali) e destinatario del pagamento una **sanzione amministrativa** pecuniaria di importo pari a **30,00 euro, aumentata del 4%** del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

L'autorità competente a ricevere il rapporto è il **Prefetto** del territorio nel quale hanno avuto luogo le violazioni. All'accertamento delle violazioni provvedono gli **ufficiali** e gli **agenti di polizia giudiziaria.**

Cordiali saluti.

Per A.GI.SCO.

Dott. Francesco Lerro